

FSP POLIZIA DI STATO



SEGRETERIA PROVINCIALE LIVORNO

AL SIG. DIRIGENTE L'VIII ZONA POLFRONTIERA

BOLOGNA

e, p. c.,

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE FEDERAZIONE

FSP POLIZIA DI STATO - ES - CONSAP - MP - COSAP - UIL POLIZIA

ROMA

**Oggetto: Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima di Livorno - Violazione norme A.N.Q.
Richiesta ripristino legalità e avvio corrette procedure accordi sindacali.**

Questa Segreteria Provinciale è venuta a conoscenza che presso la Polmare di Livorno è stata disposta - dal 20 gennaio u.s. - una "riorganizzazione del personale addetto" e, nel contempo, sono stati applicati degli orari in deroga rispetto a quelli previsti dall'A.N.Q., questi ultimi in base a un richiamato accordo in materia stipulato e scaduto nel lontano anno 2010, quindi oltre quindici anni fa, senza che siano state nuovamente attivate le procedure previste dall'art. 7, comma 6 A.N.Q., che - ad ogni buon fine, si trascrive:

"L'adozione per periodi determinati di orari diversi da quelli indicati negli articoli 8 e 9 del presente Accordo, resa necessaria per comprovate e specifiche esigenze, ovvero in ragione di specifiche esigenze locali, di cui all'articolo 24, comma 5, lettera c), del D.P.R. n. 164/2002, è assunta previa intese con le segreterie provinciali delle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo. In tali casi il titolare dell'ufficio interessato invia alle segreterie provinciali l'informazione in ordine al periodo, all'articolazione oraria da adottare ed alle esigenze che la determinano e, contestualmente, invita le medesime segreterie all'incontro per il raggiungimento dell'accordo. La procedura si conclude entro il termine tassativo di 10 giorni dalla ricezione dell'informazione e l'accordo è efficace quando sottoscritto dal titolare dell'ufficio e dall'organizzazione sindacale o dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo che rappresentano la maggioranza assoluta (50% + 1) del totale degli iscritti alle organizzazioni sindacali nella provincia".

Sul punto, pare necessario evidenziare che quegli Accordi in deroga, oltre ad essere scaduti da tempo - tanto che venne successivamente applicato l'orario di servizio previsto dall'A.N.Q. - furono raggiunti con livelli di rappresentatività delle OO.SS. diversi da quelli attuali e con sigle che oggi non rientrano più tra quelle che hanno lo status di "Maggiormente rappresentative sul piano nazionale", requisito essenziale per partecipare agli incontri per l'eventuale raggiungimento degli accordi sugli orari in deroga, quindi ancor meno quelli del 2010 possono ritenersi ancora validi.

La citata "riorganizzazione" disposta dal dirigente l'Ufficio suindicato, peraltro, avrebbe previsto, nelle intenzioni della dirigenza, sia misure volte a migliorare l'efficienza dei servizi, sia una movimentazione interna del personale da una articolazione interna ad altra senza che alle OO.SS. sia stata inviata la prevista "informazione successiva", ex art. 25 D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164, del quale - ad ogni buon fine - si trascrivono le norme in questione:



SEGRETERIA PROVINCIALE LIVORNO

25. Informazione.

1. L'informazione si articola in preventiva e successiva.

2. L'informazione preventiva è fornita da ciascuna amministrazione, inviando con congruo anticipo alle rispettive organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto la documentazione necessaria, relativamente ai criteri generali ed alle conseguenti iniziative concernenti:

- a) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;
- b) la mobilità esterna del personale a domanda e la mobilità interna;
- c) la programmazione di turni di lavoro straordinario diretti a consentire ai responsabili degli uffici di fronteggiare, per periodi predeterminati, particolari esigenze di servizio;
- d) l'applicazione del riposo compensativo;
- e) la programmazione di turni di reperibilità;
- f) i provvedimenti di massima riguardanti l'organizzazione degli uffici e l'organizzazione del lavoro.

3. Per le materie di cui al comma 2, lettere a), c), d), ed e), l'informazione è fornita a livello centrale e periferico; per le materie di cui alle lettere b) e f) del medesimo comma 2, l'informazione è fornita a livello di amministrazione centrale.

4. L'informazione successiva si attua relativamente ai criteri generali concernenti:

- a) la qualità del servizio ed i rapporti con l'utenza, nonché le altre misure di massima volte a migliorare l'efficienza dei servizi;
- b) l'attuazione di programmi di formazione del personale;
- c) le misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione all'attuazione della legge n. 626 del 1994;
- d) l'attuazione della mobilità interna.

Per quanto sopra riportato, appare del tutto evidente che le attuali disposizioni a firma del dirigente l'Ufficio in oggetto siano state applicate in costante violazione delle norme citate.

Per questo motivo si invita la S.V., entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione della presente nota a ripristinare in quel reparto lo "status ante" alle citate disposizioni, ovvero a avviare con tempestività le procedure previste per il raggiungimento di un accordo sugli orari in deroga e ripristinare le corrette relazioni sindacali in materia di informazione.

Nell'attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

Livorno, 14 febbraio 2025

Il Segr. Prov. Generale ES
Barbara CAMPETI

Il Segr. Prov. Generale FSP
Pasquale SANNUTO

(firmato in originale)